



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;

VISTA la L.R. n. 25 del 24 novembre 2011 relativa all'attribuzione all'IRVO delle competenze sull'olio;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;

VISTA la delibera commissariale n. 9 del 19/07/2016 relativa alla nomina del Dr. Vincenzo Cusumano quale Direttore Generale dell'IRVO;

VISTO il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale dell'Istituto sottoscritto dal dott. Cusumano in data 25/11/2016;

VISTI i DD.AA. Agricoltura nn. 1 e 3 rispettivamente del 18 gennaio e del 31 gennaio 2018 con i quali si è provveduto alla nomina del Collegio straordinario dei Revisori dell'Ente;

VISTA la controversia insorta tra questo Istituto e Banca Sistema Spa quale cessionaria dei crediti di "GranVia Società e Comunicazione Srl"

VISTO il ricorso del 26 novembre 2018 notificato all'Ente il 30 novembre 2018 proposto dal predetto Istituto di Credito dinanzi al Tar Sicilia - Palermo - avverso il provvedimento di ritiro da parte dell'Irvo giusta DDG n. 172 del 19 ottobre 2018 della certificazione di credito da questo emessa il 5 maggio 2016 e recante il n. 9425510000000066;

CONSIDERATO che nel contesto del predetto ricorso è stata formulata istanza cautelare di sospensiva del predetto provvedimento di ritiro

CONSIDERATO che l'udienza collegiale di discussione della sopracitata sospensiva è stata fissata per il 9 gennaio p.v.

RITERNUTO opportuno costituirsi tempestivamente in giudizio per resistere avverso le pretese attoree

RITENUTO, per motivi di continuità defensionale oltrechè di complementarità e consequenzialità di incarichi, di affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio come sopra instauratosi all'Avv. Maria Beatrice Miceli, già nominata difensore dell'Ente nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposto dalla sopracitata Banca Sistema Spa in relazione al credito come sopra certificato

VISTA la nota Irvo n. 10625 del 5 dicembre 2018 con la quale, anche in riferimento al ricorso di pari data proposto anch'esso dal predetto Istituto di Credito avverso, anche in tal caso, il ritiro della certificazione di credito emessa in favore, in tal caso, di "Business Service Srl", in relazione a tutto quanto sopra, si è provveduto all'immediato inoltro alla menzionata Avv. Maria Beatrice Miceli di tutta la predetta documentazione e sono state altresì richieste opportune indicazioni in ordine a quanto nel prosieguo necessario per la tutela delle ragioni dell'Ente;

VISTA la nota del 27 dicembre 2018 con la quale la sopracitata Avv. Miceli ha rappresentato la propria disponibilità ad accettare entrambi gli incarichi in questione formulando inoltre il correlativo complessivo preventivo spesa quantificato in € 13.573,32 comprensivi di contributo spese generali, iva e cpa ed al lordo della r.a dichiarando altresì l'insussistenza di condizioni di incompatibilità;

RITENUTO opportuno pertanto provvedere a proporre tempestivamente le necessarie azioni giudiziarie al fine di non incorrere nel previste ipotesi di prescrizione e/o decadenza;

RITENUTO opportuno, stante la perentorietà dei termini al riguardo proceduralmente previsti per la proposizione di eventuale opposizione, provvedere, nelle more del costituendo Albo, al conferimento del correlativo incarico professionale;

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO, in particolare, l'art. 17 del citato D. Lgs;

RITENUTO opportuno, per i motivi sopra rassegnati oltrechè in relazione ai precedenti incarichi professionali conferiti alla medesima riguardanti la medesima controparte, di conferire il sopra menzionato incarico professionale alla sopracitata Avv. Maria Beatrice Miceli con studio in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40 (CIG Z702689A5C)

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere al riguardo stante l'imminenza dell'udienza collegiale di discussione dei provvedimenti cautelari;

CONSIDERATA altresì la proficua collaborazione intercorrente con il predetto Avv. Miceli;

CONSIDERATA la sopra citata consequenzialità e la complementarietà del conferendo incarico con altri precedenti in atto in essere relativi alle medesime parti;

VISTO il DDG n. 225 del 21 dicembre 2018 avente ad oggetto "Variazione bilancio di previsione Irvo 2018/20"

VISTO il DDG n. *241* del *28/12/18*, che qui deve intendersi integralmente ripetuto e trascritto, ed al quale si rimanda ai fini dell'ivi assunto impegno cumulativo di spesa;

CONSIDERATO che il mancato tempestivo avvio delle correlative azioni giudiziarie comporterebbe la sostanziale acquiescenza dell'Ente in relazione alla procedura esecutiva attivata da controparte;

RITENUTO inoltre di approvare la bozza di nota avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di che trattasi da inviare alla sopra detta professionista;

DECRETA

- di **conferire**, per le motivazioni di cui in narrativa, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente in relazione alla controversia come sopra insorta con Banca Sistema Spa a seguito della notifica a questo Istituto del ricorso del 26 novembre 2018 proposto dal predetto Istituto di Credito dinanzi al TAR Sicilia – Palermo - notificato all'Ente il 30 novembre 2018, all'Avv. Maria Beatrice Miceli con studio in Palermo, Via Nunzio Morello n. 40 (CIG Z702689450)
- di **provvedere** alla corresponsione dei correlativi compensi professionali a valere sull'impegno cumulativamente assunto con DDG n. *241* del *28/12/18*
- di **approvare** lo schema di nota da inviare al nominando difensore in relazione all'incarico professionale in questione



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vincenzo Cusumano

Si attesta che per l'adozione del presente provvedimento sono state osservate tutte le procedure previste dalle specifiche normative di settore e dalle disposizioni interne, con l'acquisizione delle relative certificazioni/dichiarazioni ove previste, nonché gli obblighi di pubblicazione.

Il Dirigente U.O. Segreteria Organi istituzionali

Dr. Vincenzo Barletta

Si attesta che il controllo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi della vigente normativa e di cui ai Decreti Lgs.118 123 del 2011 è stato effettuato con esito positivo.

Il Dirigente U.O. Contabilità e Bilancio

Dott.ssa Emilia Mulè


Emilia Mulè

31-12-2018

IL PRESENTE DOCUMENTO
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Segreteria Organi Istituzionali
(Dr. Vincenzo Barletta)

31 DIC. 2018

- DIR
- 100 ore. 155.


REGIONE SICILIANA ISTITUTO REGIONALE DELLA VITE E DEL VINO	
Protocolla n.	11213
★	23 DIC. 2018 ★
Posizione.	D - Sgr. o. z.

Palermo, 27 dicembre 2018

Spett.le
Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia
direzione.vitevino@regione.sicilia.it
direzione.irvos@messaggipec.it

OGGETTO: giudizi TAR Sicilia – Palermo - IRVO c/ Banca Sistema S.p.A. (Business Service s.r.l.) - IRVO c/ Banca Sistema S.p.A. (Gran Via) – IRVO c/ Business Services s.r.l.

Riscontro le Vostre comunicazioni dei trascorsi 3 (informale) e 12 dicembre (prot. 10743/D) 2018 per confermare la, già comunicata per le vie brevi, iscrizione a ruolo dei giudizi sopra indicati, ai quali, tutti assegnati alla sezione seconda del TAR Sicilia – Palermo, sono stati attribuiti, rispettivamente, i seguenti numeri di ruolo:

- n. 2495/2018 r.g. IRVO c/ Banca Sistema S.p.A. (Business Service s.r.l.);
- n. 2496/2018 r.g. IRVO c/ Banca Sistema S.p.A. (Gran Via);
- n. 2596/2018 r.g. IRVO c/ Business Services s.r.l. .

Confermo la mia disponibilità all'accettazione degli incarichi, aventi ad oggetto la richiesta di annullamento di provvedimenti di ritiro delle certificazioni di credito strettamente collegati a giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi a me affidati e, pertanto, evidentemente connessi ad essi.

I primi due ricorsi contengono domanda cautelare di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati; con il terzo, diversamente, è stata formulata solo domanda di annullamento e nessuna preliminare richiesta di sospensione.

L'intervenuta formulazione delle domande cautelari ha fatto sì che, per la trattazione delle stesse, sia stata (solo recentemente) fissata la camera di consiglio del prossimo **9 gennaio 2019** (prima camera di consiglio utile dopo l'intervenuto deposito della prova dell'avvenuta notifica dei ricorsi).



Poichè, al fine di contraddire, è necessario che ci si costituisca nel termine di due giorni liberi avanti l'udienza (e, pertanto, entro il 5 gennaio p.v.) appare urgente la formalizzazione del conferimento degli incarichi.

Al fine di rendere il più possibile spedita l'attività necessaria, anche in considerazione delle condizioni in cui momentaneamente versa l'Istituto e stante la sostanziale coincidenza delle questioni, ritengo opportuno proporre un'unico compenso per entrambi i giudizi (nn. 2495 e 2496/2018 RR.GG.) con aumento del 20% ed applicazione dei cc.dd. "minimi di tariffa", il che conduce al seguente risultato:

<u>Fase di studio della controversia</u>	€	1.620,00
<u>Fase introduttiva del giudizio</u>	"	910,00
<u>Fase istruttoria</u>	"	1.512,00
<u>Fase cautelare</u>	"	1.315,00
<u>Fase decisionale</u>	"	<u>2.395,00</u>
Totale compenso	€	7.752,00 +
<u>oltre 20%</u>	€	1.550,40
Totale compenso	€	9.302,40

(oltre IVA, CPA e rimborso forfetario)

La mancata proposizione di domanda cautelare nel giudizio n. 2596/2018 r.g. rende, invece, meno urgente, il conferimento di incarico per tale procedimento.

Concludo confermando l'insussistenza di condizioni di incompatibilità ed allego alla presente lettera curriculum vitae e polizza professionale.

Grata per la rinnovata fiducia, rimango a disposizione per ogni chiarimento e porgo distinti saluti.

Avv. Maria Beatrice Miceli

Firmato digitalmente da: Maria Beatrice Miceli
Data: 27/12/2018 21:03:39



accoglieva e con decreto n. 2400/2018 del 22.04.2018, ingiungeva all'IRVO di pagare alla ricorrente l'importo dei crediti certificati e delle spese notarili (oltre accessori e interessi ex d.lgs. 192/12), oltre le spese di giustizia. Concedeva la provvisoria esecuzione del decreto in mancanza di pagamento.

5. Con atto di citazione notificato a Banca Sistema in data 19.6.2018 l'IRVO proponeva opposizione avverso il D.I., sostenendo la non debenza del credito sul presupposto dell'asserita nullità dei contratti a suo tempo stipulati con la Business Service srl per l'asserita illegittimità delle procedure seguite dall'IRVO per l'affidamento dei contratti alla cedente, da cui sono scaturiti i crediti certificati. Citava in giudizio Banca Sistema all'udienza del 16.11.2018.

6. Per chiedere la sospensione dell'esecutività del D.I., già in data 19.7.18, con nota prot. n. 6814/D, l'IRVO comunicava alla ricorrente e a Business Service S.r.l. **l'avvio del procedimento di riesame delle certificazioni** rilasciate a quest'ultima e **con D.D.G. n. 173 del 19.11.2018**, senza nemmeno prendere in esame le "osservazioni" presentate da Banca Sistema nei termini indicati in tale nota, **annullava in autotutela la certificazione n. 9425510000000058 del 12.01.2016**, motivando tale provvedimento attraverso il richiamo alle ragioni esposte nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, e, quindi, per illegittimità delle certificazioni derivante dalla asserita illegittimità dei procedimenti di affidamento, da parte dell'IRVO, dei servizi di consulenza, assistenza e supporto alla Business Service S.r.l., tra i quali, *"sono inclusi: 1) l'assenza di un subprocedimento riguardante l'accertamento, prima del rilascio della certificazione, che il credito vantato sia certo, liquido ed esigibile; 2) la violazione, in tema di contratti della P.A., delle norme imperative in materia di evidenza pubblica; 3) l'assenza delle delibere a contrarre; 4) l'assenza dell'impegno di spesa antecedente all'incarico"*.

7. Per l'annullamento, previa sospensione, del D.D.G. sopra indicato e di tutti gli atti ad esso connessi, Banca Sistema S.p.A. propone ricorso innanzi codesto Ecc.mo TAR, rilevandone l'illegittimità per i seguenti motivi di

data del 31.12.2012, l'estensione delle certificazioni anche alle prestazioni professionali, oltre che di quelli relativi a prestazioni per somministrazioni, forniture e appalti.

L'art. 7 del DL summenzionato prevede che la certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e prestazioni professionali sia effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni predisposte dal MEF come prevista dal DM del 25.6.2012.

Successivamente, con la finalità di agevolare ulteriormente la cessione dei crediti certificati, è intervenuto il DL n. 66/2014, conv. in L. 89/14 che prevede, tra l'altro, la possibilità di cedere tali crediti a banche e intermediari finanziari con tassi di sconto "calmierati". Con l'art. 37 di tale legge, si è previsto che le cessioni agevolate potranno avvenire per i soli crediti già certificati, stabilendo all'art. 37, c. 7-bis che, in seguito alla certificazione effettuata mediante piattaforma elettronica, le cessioni dei crediti *"potranno essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate in favore di banche, o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla Cassa Depositi e Prestiti spa o a Istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali"*. Prosegue la norma: ***"le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione"***.

In applicazione di tale normativa, come risulta dalla documentazione depositata in atti, la cessione del credito tra Business Service e Banca Sistema spa è avvenuta a mezzo della Piattaforma MEF come previsto dal DL 66/2014, e nei successivi 7 giorni l'IRVO non l'ha rifiutata. Ne consegue che la certificazione dei crediti vantati da Business Service srl rilasciata dall'IRVO, la cui avvenuta cessione a Banca Sistema non è stata rifiutata nel successivo termine perentorio di 7 giorni dalla notifica telematica, è atto idoneo ad attestare la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito ceduto, e non può più essere messa in discussione dall'IRVO attraverso l'esercizio di un potere pubblicistico, quale

E' solo in estremo subordine, pertanto, e nell'ipotesi in cui codesto Ecc.mo TAR dovesse riconoscere in capo all'IRVO il potere di esercitare l'autotutela anche nei confronti di un atto amministrativo di natura non provvedimentoale, quale la certificazione dei crediti, che si rileva l'illegittimità del Decreto impugnato per le seguenti ulteriori ragioni.

2). Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-*nonies* della L. 241/90

Con il provvedimento impugnato l'IRVO ha annullato la certificazione del credito ceduto a Banca Sistema S.p.A.: certificazione rilasciata dalla stessa Amministrazione in data 12.01.2016.

L'art. 21-*nonies* l. n. 241/90, nel testo modificato dalla L. 7.8.2015 n. 124 entrata in vigore in data 28.8.15, al comma 1 dispone: *"il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-*octies*, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-*octies*, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge"*.

La citata disposizione **fissa in diciotto mesi** il termine entro il quale può essere disposto l'annullamento dei provvedimenti autorizzatori o, come nella specie, attributivi di vantaggi economici.

La *ratio legis* è di garantire la certezza dei rapporti giuridici ed economici, impedendo che assetti di interessi consolidati possano vedersi esposti *sine die* all'esercizio dell'autotutela amministrativa.

Il termine indicato dal legislatore ha quindi **natura perentoria, come peraltro precisato dal Consiglio di Stato in due pareri resi dall'Adunanza della Commissione Speciale in ordine alla corretta applicazione della L. 124/2015.**

facendone con ciò elemento del complessivo e motivato apprezzamento comparativo degli interessi in gioco, variamente ancorati al conflitto tra la ripristinanda legalità dell'azione amministrativa e la concretezza e dei maturati affidamenti dei destinatari del provvedimento assunto *contra legem* – **ha scolpito** (peraltro, limitatamente alle determinazioni di matrice lato *sensu autorizzatoria* e a quelle comechessia attributive di "vantaggi economici", per le quali è, con ogni evidenza, maggiormente sentita la necessità di salvaguardare l'affidamento dei privati beneficiari e più consistente il consolidamento dei riconosciuti e/o conseguiti diritti) **l'astratto e generale termine ne ultra quem di diciotto mesi.**

L'opzione normativa, sulla cui opportunità o funzionalità non monta evidentemente riflettere, appare, con ogni chiarezza, **ispirata alla logica di una astratta e generale prevalutazione ex lege degli interessi in conflitto: onde** – le quante volte il privato abbia visto comechessia rimuovere, anche per *silentium*, un limite all'esercizio di facoltà giuridiche già incluse, nonostante la verifica di compatibilità con l'interesse pubblico, nel proprio patrimonio di libertà **od abbia, alternativamente, conseguito vantaggi o ausili finanziari in grado di impegnare pro futuro la programmazione della propria attività economica** – **alla Amministrazione è concessa bensì la facoltà di rivedere il proprio operato, le quante volte risultasse assunto in violazione del relativo paradigma normativo di riferimento, ma con lo scolpito e ridetto limite temporale preclusivo, superato il quale il ripristino della legalità violata è, con insuperabile presunzione, ritenuto suvalente a fronte delle legittime aspettative private"** (ex plurimis Cons. St., Sez. V, 27.6.2018 n. 3940); (cfr. TAR Veneto, Sez. III, 16.10.18 n. 159; TAR Sicilia - PA, Sez. II, 15.10.2018 n. 2105; TAR Toscana, Sez. I, 24.10.2017 n. 1277).

In applicazione di tali principi, **decorso il termine di diciotto mesi dall'adozione di un atto**, a prescindere dalla sussistenza degli altri due requisiti previsti dall'art. 21-*nonies* L. n. 241/90, **l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio è precluso all'Amministrazione e l'eventuale provvedimento adottato dopo tale termine è illegittimo per violazione di legge.**

un soggetto terzo dei diritti derivati dall'esecuzione dell'appalto (cessione del relativo credito ad altra società, con atto notificato al debitore), impediscono all'Amministrazione di rimuovere l'atto di affidamento (ancorchè illegittimo), se non previa adeguata e puntuale comparazione degli interessi privati sacrificati (la cui consistenza, nel caso, risulta accresciuta dal notevole lasso di tempo, un anno e mezzo, trascorso dall'accordo annullato, dal consolidamento di un ragionevole affidamento, sulla stabilità dell'affidamento e dalla buona fede di un soggetto terzo, rispetto al rapporto contrattuale di appalto), con quello pubblico alla eliminazione della illegittima assegnazione dei lavori. Nel caso in cui tale verifica risulti del tutto omessa la violazione del relativo canone di azione comporta, di per sé, l'illegittimità dell'atto di autotutela con conseguente suo annullamento" (in termini TAR Veneto, Sez. III, 16.10.18 n. 959).

Nella parte motiva della sentenza citata, resa, peraltro, su fattispecie antecedente alla entrata in vigore dell'art. 21-nonies, il Consiglio di Stato precisa che, anche in "assenza di una disciplina legislativa specifica dell'esercizio dell'autotutela di definire i limiti, i presupposti e le condizioni di legittimità dell'annullamento d'ufficio", la giurisprudenza è ferma nel ribadire "che quest'ultimo non può fondarsi sulla mera esigenza di ripristino della legalità, ma deve dare conto, nella motivazione, della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell'atto (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 1 marzo 2003, n.1150), che l'esercizio dello jus poenitendi da parte dell'amministrazione incontra un limite (insuperabile) nell'esigenza di salvaguardare le situazioni di soggetti privati che, confidando nella legittimità dell'atto rimosso, hanno acquisito il consolidamento di posizioni di vantaggio loro attribuite da questo (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 24 settembre 2003, n.5444) e che il decorso di un lasso temporale di diversi anni dall'adozione dell'atto rimosso, senza che l'amministrazione abbia apprezzato l'esistenza di un interesse pubblico attuale alla sua eliminazione, determina l'illegittimità dell'annullamento d'ufficio (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 13 gennaio 2004, n.53)".

Nel caso di specie è sufficiente leggere il Decreto impugnato per evincere che a) manca un

Risulta pertanto fin troppo evidente la violazione, nel caso di specie, del principio del c.d. legittimo affidamento.

4)- Sviamento di potere.

Il Decreto impugnato, come congegnato e motivato, manifesta la sussistenza dello sviamento di potere posto in essere dall'IRVO con conseguente illegittimità dello stesso anche per tale ragione.

Il Decreto di annullamento della certificazione è stato adottato dall'IRVO a seguito della pubblicazione del Decreto Ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da Banca Sistema, quale cessionario del credito di Business Service srl, per il pagamento del credito certificato dallo stesso Istituto.

Con grande tempismo, infatti, l'IRVO, poco dopo la pubblicazione del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Palermo ha proceduto al riesame dei procedimenti di individuazione dell'originario contraente e regolarità contabile.

Non solo. Nel giudizio di opposizione al D.I., instaurato dall'IRVO, quest'ultimo ha depositato il provvedimento adottato dal Tribunale di Palermo in un giudizio analogo, sempre di opposizione ad un D.I., ottenuto da Banca Sistema quale cessionaria di crediti certificati dall'IRVO, con il quale, a fronte dell'annullamento in autotutela del credito certificato, il Giudice ha revocato l'esecutività del D.I. emesso in favore della odierna ricorrente, affermando che innanzi al provvedimento amministrativo adottato l'ingiunzione emessa doveva essere sospesa essendo venuto meno il suo presupposto. Per tali ragioni l'IRVO sta ormai adottando lo stesso "procedimento" – **annullamento della certificazione dei crediti ceduti – al solo fine di evitare il pagamento dei crediti vantati dai suoi fornitori e acquistati da Banca sistema sulla Piattaforma MEF.**

Essendo impensabile che tutte le procedure di affidamento dei contratti stipulati da IRVO nel tempo con i fornitori siano "illegittime", come ipotizzato dall'IRVO nei molteplici provvedimenti di annullamento dei crediti certificati, appare evidente lo sviamento di potere che rende illegittimi gli atti impugnati, (sempre nella denegata ipotesi in cui

alcun potere di autotutela ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

(ii) in ogni caso, anche qualora si volesse ritenere applicabile il potere di autotutela avverso la certificazione, lo stesso si dovrebbe ritenere esaurito in ragione del tempo trascorso;

(iii) non avete rifiutato la cessione del credito nei termini stabiliti dalla legge con la conseguenza che la certificazione (in cui ha trovato pieno riconoscimento il credito) è divenuto atto inoppugnabile;

(iv) la Vostra condotta (che inizia a configurarsi come sistematica) denota un modus operandi funzionale unicamente a sottrarVi alle obbligazioni di pagamento e tale da configurare una Vostra precisa responsabilità (anche a titolo personale) per danno erariale e per tutti i costi che sarete tenuti a sostenere a causa della Vostra condotta (ivi compresi i costi dei professionisti esterni ai quali avete conferito mandato per assistervi nel giudizio già pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo e nei giudizi civili), anche a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c. in virtù del consolidato principio del c.d. legittimo affidamento".

Nel contempo, tenuto conto di quanto sopra, l'IRVO veniva diffidato dall'adottare un eventuale provvedimento diretto al ritiro della certificazione.

A fronte di tali controdeduzioni, nel Decreto non v'è traccia di alcuna valutazione delle "osservazioni" di Banca Sistema essendosi l'IRVO limitato a citare "la nota con prof. IRVO n. 7783 del 3.9.2018 con la quale Banca Sistema rappresenta le proprie controdeduzioni e diffida l'IRVO dall'adozione di ogni provvedimento lesivo delle proprie ragioni di credito", senza confutare alcunché.

La mancanza della pur minima valutazione delle osservazioni presentate dalla ricorrente rende il provvedimento impugnato illegittimo sulla base della costante giurisprudenza che afferma: "è illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento amministrativo che non rechi alcuna valutazione degli apporti forniti dal privato in sede procedimentale ai sensi dell'art. 10, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241" (Cons. St., Sez. IV, 21.5.2010 n. 3224).

Infatti "la disposizione di cui all'art. 10, lett. b), della L. n. 241 del 1990 impone

Avv. Sebastiana Dore
Via Principessa Clotilde 2
00196-Roma
Tel 06-3611486-767

dell'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo di pagamento già emesso in favore di Banca Sistema, come già preannunciato nell'atto di citazione in opposizione presentato dall'IRVO. Ne consegue che se i provvedimenti impugnati non venissero sospesi, il diritto di credito di Banca Sistema, seppure di natura patrimoniale, con il trascorrere del tempo potrebbe essere non più soddisfatto.

Vista la mancanza di qualsivoglia interesse pubblico degno di tutela sotteso all'adozione del provvedimento, nella comparazione degli interessi sicuramente quello della ricorrente è da considerarsi prevalente. Si insiste, pertanto, per l'accoglimento della presente istanza.

Istanza istruttoria

Nella denegata ipotesi in cui codesto Ecc.mo TAR dovesse riconoscere legittimo il potere esercitato dall'IRVO di annullare in autotutela l'atto di "certificazione del credito" per motivi relativi alle procedure con cui a suo tempo IRVO ha affidato i contratti alla cedente, visto che la ricorrente, quale cessionaria del credito, è soggetto terzo e l'Amministrazione fonda il suo Decreto su atti e provvedimenti non in suo possesso, la difesa di Banca Sistema fa sin d'ora richiesta all'Ecc.mo Collegio di voler ordinare all'IRVO il deposito di tutti gli atti e documenti sulla base dei quali ha annullato la certificazione dei crediti ceduti per consentire alla medesima di proporre motivi aggiunti al presente ricorso.

P.Q.M.

Voglia codesto Ecc.mo TAR annullare, previa sospensiva, i provvedimenti in epigrafe indicati e impugnati.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Ai fini del C.U. si dichiara che lo stesso è dovuto nella somma di € 650,00.

Roma il 26 novembre 2018

Avv. Sebastiana Dore

Firmato da:
Sebastiana Dore
Motivo:
PAT

Data: 26/11/2018 17:24:50

La sottoscritta Avv. Sebastiana Dore attesta, col più effetto di legge, che il presente atto è conforme all'originale depositato in atti e non è stato esteso

Sebastiana Dore

PROCURA ad LITEM

Il sottoscritto dott. Luca Scarpellini, nella qualità di procuratore speciale - per atto notaio Laura Cavallotti di Milano rep.n.31.404 del 18.01.2018 - di Banca Sistema S.p.A., con sede legale e amministrativa in Milano, Corso Monforte, n. 20, Codice fiscale, registro imprese e partita IVA n. 12870770158 - iscritta all'Albo delle Banche codice ABI al n: 3158.3, capogruppo del gruppo bancario Banca Sistema – Albo gruppi bancari n. 3158, delega l'Avv. Sebastiana Dore (CF: DROSST54R64H501O) a rappresentare e difendere Banca Sistema spa nel giudizio innanzi al TAR della Sicilia per l'impugnazione del D.D.G n.173 del 19.10 2018 dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, atti connessi e consequenziali, conferendo alla stessa ogni più ampio potere di legge, tra cui quello di sottoscrivere gli atti difensivi e di presentare motivi aggiunti, rinunciare agli atti del giudizio e accettare rinunce, nonché quello di farsi sostituire in giudizio. Elegge domicilio. presso l'Avv. Carolina Sabrina Messina nel suo studio in Palermo, Piazza Giovanni Amendola,12.


Dichiara, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i suoi dati personali e quelli di Banca Sistema spa anche sensibili, verranno utilizzati in conformità al predetto decreto e alle Direttive Comunitarie vigenti limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzandone sin d'ora il loro trattamento.

MILANO 22.11.2018

n.q. dott. Luca Scarpellini

E' autentica

Avv. Sebastiana Dore





Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Io sottoscritta Avv. Sebastiana Dore, (C.F.: *DROSST54R64H5010*), all'uopo autorizzata ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma numero 220 del 2006 rilasciato il 23 febbraio 2006, ho notificato per conto della **Banca Sistema S.p.A.**, copia conforme del suesteso ricorso conforme all'originale firmato digitalmente e procura alle liti rilasciata dal Procuratore della stessa su foglio separato a:

REP. N. 752

1) IRVO – Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, in persona del rappresentante legale p.t., domiciliato per la carica presso la sede in (cap. 90143) Palermo, Via della Libertà, 66 ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. **78757040730-0** spedita nella data e dall'Ufficio Postale di Roma risultanti dal timbro postale (n. d'ordine **752**);

Avv. Sebastiana Dore



REP. N. 753

2) Business Service srl in persona del rappresentante legale p.t., domiciliato per la carica presso la sede della società in (cap. 90144) Palermo, Via Giacomo Leopardi n.78 ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. **78757040731-1** spedita nella data e dall'Ufficio Postale di Roma risultanti dal timbro postale (n. d'ordine **753**);

Avv. Sebastiana Dore

NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53
autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Roma

N. 220 del 2006

AVV. SEBASTIANA DORE
Via Principessa Clotilde, 2 - 00196 Roma
Tel. 06 3611486 - Fax 06 32609846
sebastiana.dore@libero.it

I. F.S. del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante



AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla franchitura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.


La presente raccomandata deve descriversi sui fogli L-A; deve consegnarsi, possibilmente al destinatario, a questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona adetta alla casa od al servizio al destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, debbesi inviare mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal piego sol-

Postaraccomandata

ID0787570407300 90149
55219 00193 ROMA 29 (RIB)
1-PT045876



Posteitaliane

27.11.2010 11.20
EURO 007.95



30.11.18
12.5.10
D. Dore

APPLICARE SULLA BUSTA AG



AG

78757040730-0

Racc. N.

IRVO - Istituto Regionale del Vino e
dell'Olio, in persona del rappresentante
legale p.t., domiciliato per la carica presso
la sede in

Via della Libertà, 66
(cap. 90143) - Palermo



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO
Ente di ricerca della Regione Siciliana

Prot. N. 10625 Posizione D

Risp. Al foglio N. _____ del _____

Allegati N. _____

90143 PALERMO
Via Libertà, 66
Tel. Pbx (091) 6278111 - Fax (091) 347870
www.irvos.it
e-mail: direzione.vitevino@regione.sicilia.it
PEC: direzione.irvos@messaggipec.it
C/C postale 12369906
Codice fiscale 00262110828
Partita Iva 00261280820

OGGETTO :

Controversia irvo/Banca Sistema (GranVia Srl)
Ricorso Tar Sicilia – Palermo - Banca Sistema Spa del 26.11.18
Controversia irvo/Banca Sistema (Business Service Srl)
Ricorso Tar Sicilia – Palermo - Banca Sistema Spa del 26.11.18

Gent.ma Dr.ssa
Avv. Maria Beatrice Miceli
Via Nunzio Morello n. 40
90100 – Palermo

La presente per farLe pervenire copia dei ricorsi indicati in oggetto notificati all'Ente a mezzo posta il 30 novembre u.s. mediante consegna al portiere.

Nel porre in evidenza che, nel contesto di entrambi i ricorsi in argomento, è stata formulata istanza cautelare, si chiede di voler cortesemente far pervenire, con la massima sollecitudine stante l'intuitiva urgenza, le sue valutazioni circa la sostenibilità e conducenza di un'eventuale costituzione in giudizio dell'Ente.

Ciò ai fini del correlativo eventuale conferimento di incarico professionale.

Le saremo grati inoltre se, sussistendo i sopracitati presupposti, Vorrà far pervenire altresì preventivo di spesa quantificato nella misura dei minimi dei vigenti parametri o, ove ritenuto opportuno, in misura inferiore tenuto peraltro conto sia della difficile situazione finanziaria, a Lei certamente ben nota, in cui in atto l'Ente si trova ad operare sia dei vari incarichi, complementari tra loro, fin qui conferiteli accomunati dal sostanzialmente analogo thema decidendum.

Vorrà inoltre far pervenire autocertificazione in ordine all'insussistenza di eventuali condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi.

Via Libertà, 66 - 90143 Palermo
Email:@regione.sicilia.it
Responsabile del procedimento: - Telefono 091 -

Si fa presente che, con comunicazioni a mezzo pec del 24 ottobre u.s., Le sono già state trasmesse le note Irvo n. 9490/D e n. 9491/D, anch'esse del 24 ottobre 2018, con le quali è stata data comunicazione a Banca sistema Spa ed ad ambedue le predette società cedenti del disposto ritiro delle certificazioni di credito emesse in favore delle stesse accludendo inoltre copia dei correlativi DD.DD.GG.

Al riguardo si acclude inoltre copia delle note Irvo n. 6769/D e n. 6814/D entrambe del 19 luglio 2018

Nel ribadire infine l'urgenza, se del caso, di provvedere, stante l'imminente scadenza dei termini al riguardo proceduralmente previsti ed in attesa di un cenno di riscontro al fine di provvedere a quanto eventualmente nel prosieguo necessario, nel ringraziarLa anticipatamente per l'attenzione e la collaborazione, porgo

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Dr. Vincenzo Cusumano



Vincenzo Barletta

Da: mariabeatricemiceli@libero.it
Inviato: venerdì 28 dicembre 2018 17:50
A: vincenzo.barletta@regione.sicilia.it
Oggetto: Esplicitazione compenso

Facendo seguito alla mia nota di accettazione dell'inadempimento contenente l'indicazione del compenso oltre oneri genericamente indicati esplicito, di seguito, il conteggio relativo.

totale compenso	€ 9.302,40
spese generali (15% sul compenso)	<u>1.395,36</u>
imp. irpef	€ 10.697,76
oltre contributo CPA 4%	<u>427,91</u>
imp. iva	€ 11.125,67
oltre I.V.A. 22%	<u>2.447,65</u>
Somma	€ 13.573,32
a detrarre Rit. d'acconto	<u>2.139,55</u>
Totale	€ 11.433,77

Distinti saluti, BM

Vincenzo Barletta

Da: mariabeatricemiceli@libero.it
Inviato: venerdì 28 dicembre 2018 17:50
A: vincenzo.barletta@regione.sicilia.it
Oggetto: Esplicitazione compenso

Facendo seguito alla mia nota di accettazione dell'inadempimento contenente l'indicazione del compenso oltre oneri genericamente indicati esplicito, di seguito, il conteggio relativo.

totale compenso	€ 9.302,40
spese generali (15% sul compenso)	<u>1.395,36</u>
imp. irpef	€ 10.697,76
oltre contributo CPA 4%	<u>427,91</u>
imp. iva	€ 11.125,67
oltre I.V.A. 22%	<u>2.447,65</u>
Somma	€ 13.573,32
a detrarre Rit. d'acconto	<u>2.139,55</u>
Totale	€ 11.433,77

Distinti saluti, BM